



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6891 del 2025, proposto da Stefano Fabrizio, Luca Amadei, Roberto Rota, Maddalena Lenzi, Luca Amodeo e Ernesto Quarto, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ercole Moscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa - Consob, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giovanni Calanchi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob n. 23483 del 25 marzo 2025 (doc. 1), pubblicata con comunicazione al personale n.

25/2025 del 1° aprile 2025 (doc. 2), nella parte in cui stabilisce di destinare ai candidati risultati idonei nella graduatoria dello scrutinio alla qualifica di condirettore per l'anno 2021 la totalità dei posti disponibili per il passaggio al segmento professionale di direttore per gli anni 2022, 2023 e 2024 (sette posti per ciascuno dei suddetti anni); nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa - Consob;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che la questione fondamentale posta dal ricorso – concernente l'interpretazione della disciplina dettata dal nuovo Regolamento del personale della Consob (adottato con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020) in materia di passaggi al segmento professionale di direttore per gli anni 2022-2025 – necessita di approfondimento nella più acconcia sede di merito;

RITENUTO, pertanto, anche alla luce di quanto rappresentato dalla difesa erariale in ordine alle criticità amministrativo-gestionali connesse alla pendenza del presente giudizio e alla conseguente esigenza di una rapida definizione dello stesso, che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso, la cui data viene indicata in dispositivo;

RILEVATO che il ricorso è stato proposto soltanto nei confronti di uno dei

controinteressati;

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., di disporre, nelle more dello svolgimento della pubblica udienza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti reinquadrati nel segmento professionale di direttore ai sensi dell'art. 3 della delibera impugnata, nonché di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di avanzamento di livello e di segmento relative ai segmenti professionali di direttore e di consigliere;

RITENUTA l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web della Consob – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

RITENUTO, infine, di dover provvedere sulle spese di fase unitamente al merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e, per l'effetto, fissa l'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 per la trattazione del ricorso nel

merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE
Virginia Giorgini

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO